



AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

Mirandola, 15 APR 2024

Prot. n. 01740

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E IN METALLO (E.E.R. 15 01 06) – CIG: B090608DF2

PREMESSO CHE

- l’estratto del bando di gara veniva spedito per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 27.02.2024.
- il relativo avviso di gara veniva pubblicato il giorno sul sito di AIMAG.
- la procedura in questione è stata indetta per l’affidamento della fornitura di n.ro 7.980.000 sacchi in LDPE per la raccolta domiciliare di imballaggi in plastica e in metallo (E.E.R. 15 01 06), di cui 5.730.000 sacchi in LDPE misura 70x110 cm e 2.250.000 sacchi in LDPE misura 65x80 cm, per un importo complessivo di Euro 338.500,00;
- il termine di scadenza delle offerte è le ore 12,00 del 18.04.2023.

RISCONTRATO CHE

- vi è un errore materiale di calcolo nella quantificazione dell’importo a base di gara;
- l’errore di cui sopra ha comportato un valore nettamente inferiore rispetto alle attuali condizioni di mercato che garantirebbero alle imprese concorrenti la formulazione di una congrua offerta.

RITENUTO

- Di procedere all’annullamento della procedura di gara in quanto l’errore riscontrato è impattante sulla quantificazione del valore a base di gara e dunque sulla valutazione dell’offerta economica richiesta ai concorrenti e sui requisiti di partecipazione.



Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2015

Azienda con Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo UNI ISO 45001:2018 per i processi sotto elencati

- Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di reti di distribuzione dell’acqua potabile. Gestione conto terzi del servizio di pronto intervento relativo al servizio del gas.
- Stabilizzazione della frazione organica derivante da impianti di selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato. Compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agro-industriale. Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per il trattamento dei rifiuti. Produzione di energia termica ed elettrica tramite recupero di biogas da digestione anaerobica.

- Che l'annullamento d'ufficio in autotutela in tale stato procedurale (prima dello scadere del scadere termine di presentazione delle offerte) non lede gli interessi dei concorrenti che consistenti in una di mera aspettativa al conseguimento dell'aggiudicazione;
- Che l'annullamento di cui trattasi è funzionale ai principi di buona amministrazione ex nonché ai principi comunitari volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di gara;
- Che è intento della Stazione appaltante di rieditare celermente la procedura di gara in oggetto scevra dall'errore di quantificazione del valore economico dell'appalto.

CONSIDERATO CHE

- Il potere di annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà discrezionale della Stazione appaltante, ove sia presente l'interesse pubblico al corretto svolgimento della gara e alla corretta individuazione dell'aggiudicatario, senza incorrere in errori di valutazione, oggettivamente evitabili, come nella fattispecie in questione.
- L'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere e dovere in capo alla stazione appaltante da espletarsi in qualunque momento nel corso della procedura ad evidenza pubblica, in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;
- E' stato infatti affermato che l'annullamento della gara pubblica può ritenersi legittimamente disposta dalla stazione appaltante in presenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico che siano opportunamente e debitamente esplicitate, che rendano evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa, oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti (Tar Campania Napoli Sez. VIII 5 aprile 2012 n. 1646; Trentino Alto Adige, Trento, 30 luglio 2009 n. 228).
- Si ricorda inoltre che rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre l'annullamento del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara.

Per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama:

DETERMINA

- di procedere all'annullamento in autotutela della procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sacchi in polietilene per la raccolta domiciliare di imballaggi in plastica e in metallo (E.E.R. 15 01 06) – CIG: B090608DF2, unitamente a tutti i documenti alla stessa riconducibili, dandone comunicazione ai partecipanti e pubblicazione sul sito internet di Aimag Spa.

Il Dirigente Servizi Centrali
(Ing. Davide De Bartisi)

